

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2022

141/2022/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2022, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI. DISPOSIZIONI IN MERITO AL BONUS ELETTRICO E GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1198^a *bis* riunione del 30 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito: legge di Bilancio 2022);
- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito: decreto Sostegni-*ter*);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);

- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale”, approvata con la deliberazione 67/2019/R/gas, come successivamente integrata e modificata (RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com (di seguito: deliberazione 123/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2021, 479/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 479/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com);

- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 637/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 637/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2022, 35/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 35/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 144/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 144/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2022/R/gas);
- la comunicazione di Stogit del 15 marzo 2022 (prot. Autorità 10959 del 15 marzo 2022) (di seguito: comunicazione 15 marzo 2022);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 5654 del 16 marzo 2022 (prot. Autorità 11097 del 16 marzo 2022);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/ P20220007171 del 15 marzo 2022, anticipata con mail del 15 marzo 2022 (prot. Autorità 13276 del 28 marzo 2022) (di seguito: comunicazione congiunta 15 marzo 2022);
- la comunicazione della Sogin del 25 marzo 2022 (prot. Autorità 13275 del 28 marzo 2022) (di seguito: comunicazione 25 marzo 2022).

CONSIDERATO CHE:

- nel corso del 2021 e dei primi mesi del 2022 si è evidenziato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero;
- in relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell'ambito del possibile, l'impatto sugli utenti finali, l'Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, del IV trimestre 2021 e del I trimestre 2022, rese possibili dalle disposizioni adottate dal Governo, che hanno previsto l'erogazione da parte del Bilancio dello Stato delle risorse necessarie;
- per il I trimestre 2022, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 635/2021/R/com, come poi integrata e corretta dalla deliberazione 35/2022/R/eel, ha previsto:
 - aliquote annullate per la componente tariffaria A_{SOS} e per la componente tariffaria A_{RIM} per tutte le utenze elettriche;
 - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas;
- con la deliberazione 637/2021/R/gas, l'Autorità ha disposto, altresì, di confermare l'annullamento, per il I trimestre 2022, delle aliquote della componente UG_3 e UG_{3T} per tutti gli utenti del settore gas;

- il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 635/2021/R/com, 637/2021/R/gas e 35/2022/R/eel è coperto dalle risorse del Bilancio dello Stato previste dalla legge di Bilancio 2022 e dal decreto Sostegni-ter.

CONSIDERATO CHE:

- come per il IV trimestre 2021, anche per il I trimestre 2022 il Governo ha, inoltre, destinato risorse al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti più deboli, mediante un rafforzamento sia della compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico) che della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* gas) (di seguito, anche: *bonus* sociali);
- con la deliberazione 635/2021/R/com, l'Autorità ha, pertanto, previsto:
 - di lasciare invariato il livello dei *bonus* sociali definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - di intervenire per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente al IV trimestre 2021, tramite “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (di seguito: CCI), che siano in grado di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti domestici beneficiari di *bonus* sociale;
- anche le suddette disposizioni trovano copertura nelle risorse rese disponibili dalla legge di Bilancio 2022.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 35/2022/R/eel, l'Autorità ha previsto che, per l'anno 2022, la prima rata, da versare in acconto da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x alla Cassa entro il 30 giugno 2022, sia posta pari al 25% del livello minimo di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, calcolato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020 (come previsto dal punto 2, lettera c), della deliberazione 479/2021/R/eel), in modo da ridurre gli eventuali conguagli da regolare nel mese di novembre 2023 da parte della medesima Cassa.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto-legge 17/22, il Governo ha adottato ulteriori misure al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e gas nel II trimestre 2022;

- in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 17/22 prevede che:
 - *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW” (cfr comma 1);*
 - *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico” (cfr comma 2);*
 - *“Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42” (cfr comma 3).*
- l'articolo 2 del decreto-legge 17/22 prevede che:
 - *“Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022” (cfr comma 3);*
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42” (cfr comma 4);*
- l'articolo 3 del decreto-legge 17/22 prevede che:
 - *“Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022” (cfr comma 1);*
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42” (cfr comma 2).*

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto-legge 21/22, il Governo ha adottato misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
- l'articolo 6 del decreto-legge 21/22 prevede che:
 - *“Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro” (cfr comma 1);*
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38” (cfr comma 2);*
- gli importi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21/22 sono compatibili con la stima di impatto della misura di cui al comma 1 del medesimo articolo per il solo II trimestre 2022.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 15 marzo 2022, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 marzo 2023;
- dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall'Autorità con le deliberazioni 635/2021/R/com, 637/2021/R/gas e 35/2022/R/eel, nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2022, dal decreto Sostegni-ter e dal decreto-legge 17/22;
- gli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3), alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} , registrano, per la competenza 2021, un ulteriore miglioramento, e per la competenza 2022 una significativa riduzione rispetto alle previsioni del trimestre precedente;
- detta riduzione è, di nuovo, essenzialmente dovuta al significativo incremento del PUN e dei prezzi dell'energia elettrica registrati nel 2021 e nei primi mesi del 2022;
- alcuni conti alimentati da elementi della componente tariffaria A_{RIM} risentono invece negativamente dei prezzi alti registrati sui mercati e in particolare:
 - il conto di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT, alimentato dall'elemento A_{4RIM} , a copertura delle agevolazioni previste per gli usi ferroviari, in quanto l'aumento del PUN comporta un significativo aumento dell'onere di competenza 2021 e 2022 rispetto agli anni precedenti;
 - il conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT, alimentato dall'elemento A_{SRIM} (di seguito: conto AS), a copertura degli oneri del *bonus* elettrico, sia per il previsto aumento dei beneficiari a partire dall'anno 2021, nonché

dell'ampliamento dei medesimi beneficiari previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21/22, sia in quanto l'aumento dei costi dell'energia elettrica implica un incremento del *bonus* da riconoscere ai medesimi beneficiari;

- anche il conto di cui di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST, su cui gravano gli oneri del *bonus* gas, risente della congiuntura dei prezzi, per gli stessi motivi del conto AS;
- risultano, infine, significativamente impattati (in termini di maggior onere) dall'aumento dei prezzi del gas alcuni conti di gestione di cui alla RTTG, e appaiono in sofferenza nonostante l'adeguamento al rialzo delle componenti CRV^{BL} e CRV^{ST} disposto dalle deliberazioni 278/2021/R/com, 396/2021/R/com e 635/2021/R/com;
- nonostante quanto evidenziato nei precedenti alinea, il miglioramento delle prospettive per il conto A3, unito alle risorse dal Bilancio dello Stato messe a disposizione, rende possibile confermare i livelli attualmente annullati delle componenti tariffarie $ASOS$, $ARIM$, RE, RET, GS e GST, rendendo inoltre ipotizzabile, in prospettiva, una riattivazione molto graduale degli oneri generali raccolti in bolletta, anche in assenza di ulteriori risorse da parte del Bilancio dello Stato.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 36 della RTTG sono istituiti, tra gli altri:
 - il corrispettivo CRV^{BL} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas (di seguito: corrispettivo CRV^{BL});
 - il corrispettivo CRV^{ST} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas (di seguito: corrispettivo CRV^{ST});
 - il corrispettivo CRV^{CS} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri per la disponibilità dello stoccaggio strategico (di seguito: corrispettivo CRV^{ST});
- ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi:
 - CRV^{BL} sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11;
 - CRV^{ST} sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement* gas" di cui al TISG;
 - CRV^{ST} sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 27, comma 6, del RAST;
- l'Autorità, con la deliberazione 396/2021/R/com, ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo CRV^{BL} sia fissato pari a 0,3300 centesimi di euro/smc e con la deliberazione 635/2021/R/com ha disposto che, a valere dal 1 luglio 2022, il valore del medesimo corrispettivo CRV^{BL} sia fissato a 0,9000 centesimi di euro/smc;

- il corrispettivo CRV^{ST} è funzionale alla copertura di costi per l'approvvigionamento di risorse (delta in-out degli impianti di distribuzione e il gas per il funzionamento del sistema) i cui prezzi sono correlati al prezzo all'ingrosso del gas naturale; e che i volumi di delta in-out approvvigionati in base alla prima sessione di aggiustamento di competenza e delle sessioni di bilanciamento 2020 risultano significativamente superiori a quelli risultanti dalle sessioni di aggiustamento del periodo 2013-2019;
- l'Autorità con la deliberazione 396/2021/R/com ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo CRV^{ST} sia fissato pari a 2,0000 centesimi di euro/smc, e con la deliberazione 635/2021/R/com, ha disposto che, a valere dal 1 luglio 2022, il medesimo corrispettivo CRV^{ST} sia fissato pari a 3,1000 centesimi di euro/smc;
- a fronte dell'aumento dei volumi di delta in-out rilevati per gli anni termici 2020 e 2021 il corrispettivo CRV^{ST} risulta sottodimensionato rispetto alla necessità di gettito;
- l'articolo 22 del RAST prevede che il valore del corrispettivo CRV^{CS} sia approvato in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno;
- con la comunicazione 15 marzo 2022, la società Stogit ha trasmesso, tra l'altro, il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CRV^{CS} , calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 22 del RAST, confermando, per l'anno termico dello stoccaggio 2022-2023, il valore di 0,002675 euro/smc in vigore nell'anno termico precedente;
- con la deliberazione 144/2022/R/gas, l'Autorità conferma l'annullamento, per il II trimestre 2022, delle aliquote della componente UG_3 e UG_{3T} per tutti gli utenti del settore gas;
- con la deliberazione 148/2022/R/gas, l'Autorità ha aggiornato l'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 , di cui all'articolo 42.3, lettera g), del RTDG, attraverso una differenziazione dell'aliquota per scaglioni di consumo che comporta una riduzione straordinaria di tale elemento (che assume così valore negativo) fino allo scaglione di consumo pari a 5.000 smc/annui.

CONSIDERATO CHE:

- le diverse manovre che il Governo ha adottato a partire dalla seconda metà del 2021, che hanno consentito all'Autorità di applicare riduzioni straordinarie degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas, come sopra ricordato, e da ultimo il decreto-legge 17/22, hanno esplicitamente lo scopo di *“ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi”* nei due settori;
- tali manovre, pertanto, hanno il fine di ridurre il prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale per il cliente finale;
- da ciò deriva un principio generale, secondo il quale le riduzioni degli oneri generali e delle ulteriori componenti che sono state rese possibili da risorse messe

- a disposizione dal Bilancio dello Stato ai fini di dare un beneficio ai clienti finali del settore elettrico e gas devono produrre il proprio beneficio, in ogni caso, sugli stessi clienti finali;
- il comma 3.2 della deliberazione 35/2022/R/eel fornisce alcune disposizioni in merito all'applicazione della medesima deliberazione ai contratti per cui *“l'offerta commerciale sottoscritta dal cliente non preveda l'applicazione diretta delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} ”*;
 - in particolare, dette disposizioni prevedono che, per i suddetti contratti *“ciascuna impresa di vendita garantisce che il cliente finale ottenga una riduzione della spesa in misura pari alla differenza tra l'applicazione delle aliquote delle suddette componenti tariffarie, come fissate all'articolo 2 della deliberazione 635/2021/R/com, e quelle di cui all'articolo 2 del presente provvedimento”*;
 - sono pervenute agli uffici dell'Autorità alcune richieste di chiarimento da parte di operatori del settore vendita in merito all'applicazione di quanto previsto dalle deliberazioni 635/2021/R/com e 35/2022/R/eel;
 - dette richieste suggeriscono l'opportunità di evidenziare in modo esplicito il principio generale sopra ricordato in relazione alle riduzioni degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e del gas disposte nel presente provvedimento nonché nella deliberazione 144/2022/R/gas;
 - anche le disposizioni di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas hanno il medesimo fine di ridurre gli impatti sui clienti finali.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 25 marzo 2022, la Sogin ha trasmesso all'Autorità, l'aggiornamento del piano finanziario 2022, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).

RITENUTO NECESSARIO:

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17/22, confermando anche per il II trimestre 2022:
 - l'annullamento delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tutte le utenze elettriche;
 - l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas;
- dare seguito a quanto già disposto dai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione 396/2021/R/com, e, pertanto fissare, a partire dal 1 aprile 2022, il valore della componente CRV^{BL} pari a 0,3300 centesimi di euro/smc e il valore della componente CRV^{ST} pari a 2,0000 centesimi di euro/smc;

- ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{ST} , modificando pertanto quanto già disposto con il comma 5.2 della deliberazione 635/2021/R/com, fissandolo pari a 5,500 centesimi di euro/smc con un primo graduale incremento già a decorrere dal 1 luglio 2022 che tenga conto del maggiore fabbisogno di gettito derivante dall'incremento dei volumi di delta *in-out* risultanti dalle sessioni di *settlement* degli anni 2020 e 2021;
- alla luce della attuale elevata volatilità del prezzo del gas naturale, rendere noto fin da ora che potrebbe rendersi necessario, in occasione del provvedimento di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre del 2022, definire ulteriori aggiornamenti del corrispettivo CRV^{ST} (o di altri corrispettivi di cui alla RTTG) anche con decorrenza anticipata rispetto alla prassi (che prevede usualmente un preavviso di due trimestri);
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, per l'anno 2022, la prima rata, da versare in acconto da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x alla Cassa entro il 30 giugno 2022, sia posta pari a zero;
- dare mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l'anno 2022, alle opportune modifiche alle “*Procedure e modalità di cui al punto 6 della deliberazione 921/2017/R/eel*” (cfr Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel) (di seguito: “*Procedure Energivori*”);
- per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17/22, confermando anche per il II trimestre 2022 la procedura applicata con la deliberazione 635/2021/R/com, e, pertanto, prevedere:
 - di lasciare, anche per il II trimestre 2022, invariato il livello dei *bonus* elettrico e gas definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - di intervenire per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente al I trimestre 2022, tramite “componenti compensative per il bonus sociale integrativo” (CCI), che siano in grado di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti domestici beneficiari dei *bonus* sociali;
- esplicitare, anche regolatoriamente, il principio che dispone il totale trasferimento ai clienti finali dei benefici delle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità relative agli oneri generali e alle ulteriori componenti nel settore elettrico e gas;
- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei contributi da parte del Bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 3, articolo 2, comma 4, e articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17/22 e articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 21/22, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 9,771 milioni di euro entro il 29 aprile 2022;
 - 9,769 milioni di euro entro il 31 maggio 2022;
 - 19,616 milioni di euro entro il 30 giugno 2022a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 0,229 milioni di euro entro il 29 aprile 2022;
 - 0,231 milioni di euro entro il 31 maggio 2022;
 - 0,384 milioni di euro entro il 30 giugno 2022a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2022.

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.

Articolo 2

Disposizioni in merito alle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x per l'anno 2022

- 2.1 La prima rata da versare in acconto alla Cassa entro il 30 giugno 2022 da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x è posta pari a zero.
- 2.2 È dato mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l'anno 2022, alle opportune modifiche alle Procedure Energivori ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2.1.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 3.3 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui al comma 3.3 della deliberazione 595/2020/R/com, è confermato.
- 3.4 Il valore della componente CRV^{BL} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2022, è posto pari a 0,3300 centesimi di euro/smc.
- 3.5 Il valore della componente CRV^{ST} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2022, è posto pari a 2,000 centesimi di euro/smc.
- 3.6 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022, di cui al comma 2.6 della deliberazione 123/2021/R/com, è confermato sino al 31 marzo 2023.

Articolo 4

Aggiornamenti con efficacia dal 1 luglio 2022 in relazione a componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 4.1 A decorrere dal 1 luglio 2022, il valore del corrispettivo CRV^{ST} è fissato a 5,5000 centesimi di euro/smc.
- 4.2 L'Autorità, tenuto conto delle motivazioni di cui in premessa, si riserva di disporre, in occasione degli aggiornamenti per il III trimestre 2022, eventuali aggiornamenti delle componenti di cui alla RTTG, anche con decorrenza anticipata rispetto al 1 gennaio 2023.

Articolo 5

Bonus sociali integrativi per il II trimestre 2022

- 5.1 In attuazione di quanto disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17/22, con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 aprile 2022 e il 30 giugno 2022, vengono applicati *bonus* sociali integrativi, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni:
- riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.;
 - riconosciute ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico, di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, così come modificata dalla 257/2021/R/com e smi.
- 5.2 I valori delle componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo ("CCI"), applicabili dal 1 aprile 2022, sono indicati nelle Tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente provvedimento (penultima colonna).
- 5.3 I CCI sono corrisposti coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e dalla delibera 396/2021/R/com:
- nei casi previsti ai commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. e al comma 5.1 dell'Allegato D alla medesima delibera, il *bonus* sociale integrativo è riconosciuto tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, della componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCI_IItrim2022}{91} * gg$$

dove gg sono i giorni, compresi nel periodo 1 aprile 2022 – 30 giugno 2022 di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa; l'ultima colonna delle Tabelle 1, 2 e 3 riporta il valore della compensazione giornaliera totale da riconoscere agli aventi diritto nel periodo 1 aprile 2022 – 30 giugno 2022; al fine di consentire la concreta corresponsione del *bonus* agli aventi diritto, come già disposto dalla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR sulla base di quanto indicato al comma 9.5 dell'Allegato A alla medesima delibera e rende disponibile tale informazione all'impresa distributrice, all'Utente del Dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del medesimo provvedimento;

- nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo CCI_II trim2022 è

riconosciuto unitamente alla componente CCG, ai clienti domestici indiretti che hanno presentato una DSU nell'anno 2022 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell'Allegato A alla medesima delibera al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell'Allegato B al medesimo provvedimento, attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite un unico bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario); a tal fine, come già disposto all'articolo 16.1, dell'Allegato B alla delibera, il Gestore del SII determina l'importo dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9.4 dell'Allegato A al medesimo provvedimento e ne dà comunicazione a Cassa entro i termini ivi indicati, ai fini della successiva corresponsione del bonifico domiciliato con le modalità di cui all'articolo 10.6 del medesimo Allegato A.

- 5.4 Il CCI viene applicato secondo le medesime modalità già indicate all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 6 dell'Allegato D alla medesima deliberazione. Il calcolo della quota pro-die della componente bonus CCI è effettuato analogamente a quello della componente CCE o CCG. I documenti di fatturazione dovranno evidenziare l'importo complessivo dato dalla somma del rateo della componente CCE o CCG e del rateo della componente CCI.

Articolo 6

Disposizioni in materia di fatturazione

- 6.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale al cliente finale dei benefici delle riduzioni straordinarie delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} (per il settore elettrico), RE, RET, GS, GST, UG_2 , UG_3 e UG_{3T} (per il settore gas) disposte dall'Autorità col presente provvedimento e dalle deliberazioni 144/2022/R/gas e 148/2022/R/gas.

Articolo 7

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 7.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 9,771 milioni di euro entro il 29 aprile 2022;
 - 9,769 milioni di euro entro il 31 maggio 2022;
 - 19,616 milioni di euro entro il 30 giugno 2022
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 7.2 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 0,229 milioni di euro entro il 29 aprile 2022;
 - 0,231 milioni di euro entro il 31 maggio 2022;
 - 0,384 milioni di euro entro il 30 giugno 2022

a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT di competenza del 2022.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17/22, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto, sono destinate:
- per 2,62% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
 - per 82,06% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
 - per 10,99% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
 - per 0,52% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
 - per 0,78% al Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
 - per 0,00% al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
 - per 0,48% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
 - per 2,05% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - per 0,50% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 8.2 Le risorse di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17/22, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto, sono destinate:
- per 5,77% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT;
 - per 73,15% al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG;
 - per 11,34% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG;
 - per 3,61% al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 74.1, lettera e), della RTDG;

- per 2,19% al Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, di cui al comma 74.1, lettera g), della RTDG;
 - per 3,84% al Conto per i servizi di ultima istanza, di cui al comma 74.1, lettera h), della RTDG;
 - per 0,10% al Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto, di cui all'articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas.
- 8.3 Le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17/22, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto, sono destinate:
- per 91,89% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - per 8,11% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG.
- 8.4 Le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21/22, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto-legge, sono destinate:
- per 92,55% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - per 7,45% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG.
- 8.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1 aprile 2022.

30 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini